

Data: 25/05/2016

L'Accordo di Emigrazione tra **Italia** e **Brasile**, firmato a Roma il 9.12.1960 (ratificato con legge 02.03.1963, n. 509), è entrato in vigore il 26.02.1965. Il relativo Protocollo Aggiuntivo, firmato a Brasilia il 30.01.1974, ratificato con legge 06.04.1977, n. 236, regolamenta gli aspetti di sicurezza sociale di cui agli articoli da 37 a 43 del suddetto Accordo di Emigrazione ed è in vigore dal 5 agosto 1977.

ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA ITALIA E BRASILE

[Accordo di Emigrazione
09.12.1960](#)

[Legge di ratifica 2.03.1963](#)

[Accordo Amministrativo
19.03.1973](#)

[Protocollo Aggiuntivo 30.01.1974](#)

[Norme di Applicazione del Protocollo Aggiuntivo
17.09.1975](#)

[Legge di ratifica 06.04.1977](#)

Si applica a tutti i **cittadini** che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e in Brasile, nonché ai loro familiari e superstiti. E' utile precisare che in Brasile, l'Accordo non si applica ai lavoratori agricoli a mezzadria ("trabalhador rural") che non versano contributi da attività lavorativa, mentre si applica ai lavoratori agricoli dipendenti e autonomi.

CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI PER LA TOTALIZZAZIONE

L'Accordo si applica, per quanto riguarda **l'Italia**, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, all'assicurazione per la maternità, per la malattia e la tubercolosi e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si applica, altresì, a determinate condizioni, ai trattamenti di previdenza sostitutivi (Fondi Speciali di Previdenza gestiti dall'Inps e altri regimi speciali di assicurazione relativi a determinate categorie di lavoratori ex-Enpals, Inpgi, ex-Inpdai) della suddetta assicurazione generale.

Le prestazioni erogabili dall'Italia, in base all'Accordo italo-brasiliano, sono le seguenti:

- pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
- prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori e loro familiari;
- prestazioni di malattia in natura ai titolari di pensione ed ai loro familiari;
- prestazioni in caso di tubercolosi, in natura o in denaro;
- prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dal **Brasile** in regime di convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione del [documento](#) riportato al link del Ministério da Previdência e Assistência Social brasiliano (Pagg. da 109 a 128) e del link del [Ministério da Previdência Social - INSS](#), Istituzione Nazionale di Sicurezza Sociale brasiliana, alla sezione "Assuntos Internacionais".

Il periodo minimo di contribuzione necessario per totalizzare, ai fini delle prestazioni brasiliane, è di **1** settimana.

Il periodo minimo di contribuzione necessario per totalizzare, ai fini delle prestazioni italiane, è di **1** settimana.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia sono totalizzati, ove necessario, con i periodi di assicurazione in Brasile, a condizione che in Italia sia stata versata almeno 1 settimana di contributi da lavoro effettivo.

Non è prevista la possibilità di totalizzare periodi assicurativi maturati in Stati diversi da Italia e Brasile ("totalizzazione multipla").

DOMANDA

L'interessato deve presentare la domanda di pensione sui modelli appositamente predisposti, disponibili nel sito INPS alla sezione [Moduli > Convenzioni Internazionali](#):

- il mod. [IT/BRA1 \(COD. CI 041\)](#) - da utilizzare sia per la domanda di prestazioni pensionistiche brasiliane per residenti in Italia sia per la domanda di prestazioni pensionistiche italiane per residenti in Brasile (versione italo-portoghese);
- Il mod. [TBM \(COD. CI 052\)](#) - "Transferência de Benefício em Manutenção" da allegare alla Domanda di prestazioni pensionistiche brasiliane per le quali si richiede il pagamento diretto su un conto corrente italiano, o da inviare all'indirizzo sotto riportato dell'Ufficio dell'INSS competente per i pagamenti all'estero (in lingua portoghese).

I **residenti in Italia** devono presentare la domanda di pensione in convenzione con il Brasile attraverso uno dei seguenti canali:

- **Sito Web dell'Istituto** (www.inps.it), accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN (Personal Identification Number);
- **Contact Center integrato Inps-Inail**, chiamando il numero verde **803164** gratuito da telefono fisso o il numero **06164164** a pagamento da rete mobile, secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- **Enti di Patronato o altri intermediari** autorizzati dall'Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i servizi telematici.

Successivamente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione con le modalità sopra indicate, devono

produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, anche nel caso in cui venga richiesta la sola pensione estera, senza dover applicare l'Accordo: sarà cura di tale sede trasmettere la domanda all'Istituzione estera.

Per la presentazione delle domande di pensione, per la richiesta d'informazioni e per ogni altra eventuale necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli Enti di Patronato, riconosciuti dalla legge, che sono abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche di natura previdenziale e assistenziale.

I **residenti in Brasile** che hanno periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in convenzione all'INSS, in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all'INPS con i formulari previsti dall'Accordo.

Istituzione Estera	INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS Av. Amazonas 266 – 5º andar – Centro 30180-001 Belo Horizonte e-mail: gexbh@inss.gov.br
Ufficio per i pagamenti all'estero	INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APSIBH- Agência da Previdência Social Atendimento Acordos Internacionais Serviço de manutenção Av. das Amazonas 266-S - 9º andar – Centro 30180-001 Belo Horizonte – MG – BRASILE e-mail: apsai11001140@inss.gov.br

Anch'essi possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato presenti in Brasile, oltre che degli Uffici Consolari.

La domanda, presentata all'Istituzione estera, sarà inoltrata al **polo specializzato** che, per i **residenti in Brasile**, è il seguente:

EMILIA ROMAGNA FORLI'

DIREZIONE PROVINCIALE INPS FORLI'
VIALE DELLA LIBERTA' 48 47122 FORLI' (FC)
I-90143 FORLI'
TEL.: 0039 - 0543710111
Fax: 0543710365
Indirizzo e-mail: direzione.provinciale.forli@postacert.inps.gov

REGIME FISCALE DEI NON RESIDENTI IN ITALIA

In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

- i siti Internet del [Ministero dell'Economia e delle Finanze](#) e dell'[Agenzia delle Entrate](#)
- gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo, ma anche [sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate](#)

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa. Pertanto, i non residenti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO.

Per essere considerati "non residenti" esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:

- non essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati "residenti". Si è, inoltre, considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.

N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa vigente.

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.

Con alcuni Paesi sono in vigore [Convenzioni per evitare le doppie imposizioni](#) sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.

Le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni erogate a carico delle gestioni previdenziali private o di pensioni a carico delle gestioni pubbliche.

TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PRIVATI

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (L. n. 844 del 29.11.1980), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede all'art. 18: "Fatte salve le disposizioni dell'art.19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, gli assegni alimentari non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, nonché le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. L'ammontare delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in entrambi gli Stati contraenti".

TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PUBBLICI

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (L. n. 844 del 29.11.1980), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici prevede all'art. 19, comma 2:
"2 a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il beneficiario è un nazionale e un residente di detto Stato."

COME RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Il pensionato che risiede in Brasile può chiedere all'Inps l'applicazione della Convenzione al fine di ottenere l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi previsto.

A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l'apposito modulo disponibile nel sito INPS alla sezione [Moduli > Convenzioni Internazionali](#) in 4 versioni: CI531-EP-I1 modulo italiano-inglese, CI532-EP-I2 modulo italiano-francese, CI533-EP-I3 modulo italiano-tedesco, CI534-EP-I4 modulo italiano-spagnolo.

Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati.

Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.
br/> Per le ritenute operate negli anni pregressi, il pensionato residente in Brasile, potrà presentare la richiesta di rimborso nell'ambito della misura prevista dall'art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile, su modello, qualora esistente, o su semplice istanza all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, entro il **termine di decadenza di 48 mesi dalla data di prelevamento dell'imposta** (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).

La domanda deve contenere l'attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale, la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione e deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell'imposta.